

Sanatorie fiscali 2003 – Nuove precisazioni ministeriali

31 Marzo 2003

La sanatoria fiscale per le imposte indirette di cui all'art. 11 della legge 289/2002 si rende applicabile anche per la rinuncia alle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di immobili compresi in piani di recupero, per l'acquisto di immobili siti in aree soggette a piani particolareggiati, per l'acquisto di immobili di interesse storico-artistico e per l'acquisto in esenzione da IVA di fabbricati di civile abitazione da parte di imprese che hanno per oggetto dell'attività l'acquisto di immobili per la successiva vendita. Questa la più importante precisazione di interesse per il settore immobiliare contenuta nella [circolare dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2003, n. 19/E](#) che fornisce ulteriori chiarimenti sulle sanatorie fiscali previste negli articoli 7-11 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289).

In sostanza, chi ha indebitamente applicato le agevolazioni introdotte dal 2001 per l'acquisto di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (imposta di registro all'1% e ipotecarie e catastali in misura fissa; art. 33, comma 3 legge 388/2000), può rinunciare, entro il prossimo 16 aprile, alle agevolazioni pagando la differenza tra l'imposta ordinaria (11% del valore complessivo dichiarato in atto) e quella applicata in misura ridotta.

Per gli adempimenti vedi [Le sanatorie fiscali della legge finanziaria 2003 - Modifiche normative e chiarimenti ministeriali del 28 febbraio 2003](#).

[4585-Circolare Agenzia Entrate 27 marzo 2003, n.19-E.pdf](#)[Apri](#)